

ORIGINALE



GIORGIO SCAGLIOLA & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE



Via Roma, 2 - 12051 Alba (CN) Italia - P. IVA 03146760040
Tel: +39 0173 363662 - Fax: +39 0173 362914 - Web: www.gsalex.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALBA
SEZIONE PRIMA CIVILE

SENT. n.

CRON. n.

REP. n.

R.G. n.

268/12
1848
213
1869/10

Il Giudice dott. Alfredo Toppino
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta in primo grado al numero 1869/10 R.G.
avente per oggetto: diritti della personalità

P R O M O S S A D A

VIGOLUNGO s.p.a., con sede in Canale, regione Clementina (C.F. 00182600049), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Pietro Vigolungo, e Pietro Vigolungo, res.te in Canale (C.F. VGLPTR43R27B573D), rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Bellardi in forza di procura speciale in data 4.10.2010 a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliati in Alba, Via Toppino 4 presso lo studio dell'avv. Margherita Fenoglio

ATTORI

C O N T R O

Scarsi Luigi, res.te in Canale, Via Mombirone 23 (C.F. SCRLGU48C09B573J), elettivamente domiciliato in Alba, Via Roma 2 presso lo studio dell'avv. Giorgio Scagliola che lo rappresenta e difende per delega in data 31.3.2011 a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

C O N C L U S I O N I D E L L E P A R T I

Per parte attrice:

“dichiarare responsabile il sig. Gino Scarsi dell'illecito costituito dalla diffamatoria diffusione delle affermazioni di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti da ciascuno degli attori nella misura, per ciascuno di essi, della somma di Euro 25.000 o in quella veriore accertando in corso di

causa anche con criterio equitativo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di ogni singolo illecito;

ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza di condanna a cura del convenuto sul giornale "La Gazzetta d'Alba" su due colonne a doppio corpo.

Con il favore delle spese ed onorari di giudizio"

Per parte convenuta:

"In via preliminare accertare e riconoscere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori;

rigettare la richiesta di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. per assenza di carattere diffamatorio delle affermazioni contestate.

Con vittoria di spese, onorari e diritti di causa."

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, la Vigolungo s.p.a. e Pietro Vigolungo convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Alba Gino Scarsi, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni che assumevano aver subito in conseguenza della condotta del convenuto che, in due lettere pubblicate sul giornale locale "Gazzetta d'Alba e nel corso di un intervento pubblico in occasione di una seduta del Consiglio Comunale di Canale, aveva pronunciato espressioni ritenute lesive della reputazione della Vigolungo e del suo legale rappresentante. Gli attori - sulla premessa che la Vigolungo è società con sede in Canale che svolge da decenni l'attività di fabbricazione e vendita di materiali legnosi e che nell'ultimo periodo ha promosso l'iter per la costruzione di una centrale di cogenerazione a "biomassa", ossia una centrale elettrica deputata alla produzione di energia elettrica e termica "pulita" mediante la trasformazione del materiale legnoso di scarto - assumevano che, nell'ambito del dibattito sorto nella comunità locale di Canale a seguito della decisione della Vigolungo di procedere a tale intervento, lo Scarsi, proclamatosi "presidente" di un movimento denominato "Stop al consumo di territorio" e da tempo conosciuto per la sua attività di denuncia su tematiche di interesse ambientale, aveva iniziato una vera e propria campagna contro la Vigolungo attuata attraverso l'impiego di espressioni, ritenute gravemente diffamatorie, meglio indicate a pag. 3 - 4 e 5 dell'atto di citazione con le quali il convenuto aveva criticato il realizzando progetto ed aveva accusato la Vigolungo di aver tenuto in passato un atteggiamento antisindacale nella gestione dei

rapporti con il personale. Si costituiva in giudizio Luigi Scarsi, il quale – premessa una dettagliata ricostruzione degli eventi che avevano interessato il progetto promosso dalla Vigolungo per la realizzazione dell'impianto a biomassa – assumeva l'infondatezza dell'avversaria domanda sul rilievo che le espressioni, di cui gli attori protestavano il carattere diffamatorio, dovevano reputarsi scriminate in quanto rese nell'esercizio del diritto di critica nella ricorrenza dei relativi presupposti (verità delle notizie narrate; continenza della forma ed interesse pubblico alla loro divulgazione).

Giova premettere che costituisce consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui "in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione per notizie diffuse a mezzo stampa, presupposti per il legittimo esercizio del diritto di critica, allo stesso modo del diritto di cronaca, rispetto al quale consente l'uso di un linguaggio più pungente ed incisivo, sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile quando anche non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la pubblicazione di stampa; b) la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la cd. continenza, nel senso che l'informazione di stampa non deve trasmodare in "argumenta ad hominem" né assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro; c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, la quale tollera, perciò, le inesattezze considerate irrilevanti se riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo" (cfr. Cass. 20104/2005). La giurisprudenza ha altresì chiarito che "in tema di scriminante dell'esercizio di diritto di critica, non sussiste una generica prevalenza del diritto all'onore sul diritto di critica, in quanto ogni critica alla persona può incidere sulla sua reputazione, e del resto negare il diritto di critica solo perché lesivo della reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di libera manifestazione del pensiero; pertanto, il diritto di critica può essere esercitato anche mediante espressioni lesive della reputazione altrui, purché esse siano strumento di manifestazione di un ragionato dissenso e non si risolvano in una gratuita aggressione distruttiva dell'onore" (cfr. Cass. 4545/2012). Quanto alle relative modalità di esplicazione, la giurisprudenza ha puntualizzato che "il legittimo esercizio della critica politica, inteso come esimente rilevante anche ai fini della responsabilità civile da ingiuria e/o diffamazione, pur potendo contemplare toni aspri e di disapprovazione

più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali fra privati cittadini, non deve, però, palesemente travalicare i limiti della convivenza civile, mediante offese gratuite, come tali prive della finalità di pubblico interesse, e con l'uso di argomenti che, lungi dal criticare i programmi e le azioni dell'avversario, mirino soltanto ad insultarlo o ad evocare una pretesa indegnità personale" (cfr. Cass. 4325/2010). Quanto alla rilevanza degli interessi di rango costituzionale coinvolti nella valutazione della legittimità dell'esercizio del diritto di critica, può farsi rinvio al principio giurisprudenziale secondo cui "in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.); bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l'esimente dell'esercizio del diritto di critica. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, rilevando che il contenuto degli articoli costituenti la ritenuta "campagna denigratoria", era ispirato da un'inequivoca contrapposizione politica, che si risolveva in una critica nella quale l'uso di un linguaggio particolarmente pungente ed incisivo trovava i più ampi spazi di legittimità, sicché l'affermazione del loro carattere diffamatorio, indipendentemente dalla specifica considerazione del loro contenuto e del conseguente bilanciamento dei riferiti interessi, doveva ritenersi compiuta in violazione del principio stabilito dall'art. 21 Cost." (cfr. Cass. 25/2009).

Orbene, nel caso di specie, le espressioni impiegate dal convenuto, di cui parte attrice protesta la natura diffamatoria, devono essere pertanto valutate alla stregua dei principi sopra richiamati con particolare riferimento al bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.).

Parte attrice – in relazione alla "lettera" pubblicata sul giornale "La Gazzetta d'Alba" del 12.1.2010 (doc. 1) – ne assume la natura diffamatoria nella parte in cui il convenuto

riferiva testualmente che "le emissioni in atmosfera dei due camini alti trenta metri previsti a Canale possono interessare sino a otto chilometri di territorio coinvolgendo così i Comuni di San Damiano, Castellinaldo, Castagnito, Cisterna, Vezza, Montà, Santo Stefano e Monteu Roero." Ritiene il Giudicante che l'espressione in contestazione – tanto più se letta alla luce del tenore complessivo della lettera pubblicata su "La Gazzetta d'Alba" (doc. 1 di parte attrice) – oltre a non essere dotata di una particolare connotazione lesiva dell'altrui reputazione – sia in ogni caso rispettosa dei requisiti richiesti per la configurazione nella specie di un'ipotesi di legittimo esercizio del diritto di critica.

Quanto all'interesse pubblico alla divulgazione, tale requisito si reputa sussistente in ragione del contesto in cui è stata riferita la notizia così come reso evidente dai molteplici articoli di giornale prodotti agli atti che, nel periodo considerato, avevano trattato dell'argomento in relazione alla decisione della Vigolungo di procedere alla realizzazione di una centrale a biomassa. Lo stesso articolo in contestazione (doc. 1 di parte attrice) nelle sue premesse viene presentato dal giornale come un intervento con cui lo Scarsi, nella affermata qualità di presidente del movimento "Stop al consumo di territorio", prendeva posizione sul progetto promosso dalla Vigolungo con l'intento di favorire le condizioni per un dibattito pubblico in vista della decisione delle Autorità competenti chiamate a pronunciarsi sulla fattibilità – anche dal punto di vista ambientale – di quel progetto. In tale contesto, l'interesse pubblico alla divulgazione può essere apprezzato non soltanto in ragione della natura della notizia e del contesto storico in cui essa è maturata da valutarsi in relazione alle polemiche suscitate a livello locale dalla decisione della Vigolungo di promuovere l'iter per la realizzazione della centrale, ma anche in considerazione della qualità personale dello stesso Scarsi che – come assumono gli stessi attori e come emerge dalla documentazione agli atti – ha avuto un passato politico all'interno dell'amministrazione canalese e risulta attualmente ricoprire l'incarico di referente di un'associazione culturale di tutela del territorio sensibile alle tematiche in materia ambientale (l'associazione reca infatti l'eloquente denominazione di "Stop al consumo di territorio"). Il che costituisce ulteriore dato che depone nel senso della sussistenza di un interesse pubblico alla divulgazione della notizia, dovendosi reputare lo Scarsi – in ragione del suo passato e della sua militanza in associazione a tutela del territorio – persona particolarmente titolata per prendere

posizione nel dibattito, all'epoca di indubbio interesse per la comunità locale, sorto a seguito della decisione della Vigolungo di promuovere la realizzazione della centrale a biomassa.

La circostanza che lo Scarsi, nell'articolo in contestazione, faccia riferimento alle conclusioni di uno studio curato dal dott. Federico Valerio dell'Istituto Nazionale di Ricerca sul cancro di Genova, alle quali il convenuto rinvia con dovizia di particolari tecnici, consente di apprezzare – pur nell'opinabilità di quelle conclusioni sulle quali gli attori non paiono concordare – la verità della notizia ove si consideri altresì il tenore complessivo dell'articolo nel quale lo Scarsi – lungi dal riferire sue personali convinzioni – riporta fra virgolette il pensiero dello stesso dott. Valerio in relazione ai possibili effetti dell'inquinamento indotto dagli impianti a biomassa.

Il rinvio alle conclusioni della relazione del dott. Valerio, la riproduzione di ampi passaggi di tali relazione ed infine il tono complessivo dell'articolo improntato ad un approccio critico alla questione nel senso che lo Scarsi – dopo aver fatto richiamo ai dati scientifici in suo possesso – precisava che tali dati non facevano riferimento diretto al progetto da realizzarsi in Canale, ma dovevano servire a suscitare un “doveroso dibattito pubblico”, rappresentano elementi che consentono di apprezzare la correttezza formale dell'esposizione che – pur criticando il realizzando progetto della società attrice – non ha assunto toni di gratuita invettiva lesiva dell'immagine e del decoro della Vigolungo e del suo legale rappresentante.

Parte attrice – in relazione alla “lettera” pubblicata sul giornale “La Gazzetta d'Alba” del 9.2.2010 (doc. 2) – ne assume la natura diffamatoria nella parte in cui il convenuto – per descrivere gli effetti negativi conseguenti alla realizzazione dell'impianto a biomassa – qualificava le ciminiere dello stabilimento della Vigolungo come “cannoni puntati su Canale e sul Roero” e, nel testo dell'articolo, si intratteneva in ordine alle possibili ricadute ambientali e sulla salute della popolazione canalese in conseguenza della realizzazione dell'auspicato intervento della Vigolungo.

Richiamato quanto sopra in ordine all'indubitabile sussistenza nel caso di specie di un interesse pubblico alla divulgazione, lo Scarsi – per quanto concerne il requisito della verità della notizia – non fa altro che riprodurre – sia pure con una maggiore enfasi – le considerazioni già espresse in occasione del precedente articolo in ordine ai possibili rischi derivanti dalla realizzazione della centrale. L'articolo in contestazione contiene

infatti una generica dissertazione sulla natura delle nanoparticelle e sui relativi effetti sulla salute della popolazione che vi si trova esposta. La notizia contiene di per sé un nucleo di verità, non potendosi revocare in dubbio che l'esposizione alle nanopolveri può in generale costituire un valido fattore di rischio per la salute delle persone che entrano in contatto con le relative emissioni nocive.

La genericità della dissertazione senza alcun specifico riferimento alle caratteristiche del realizzando impianto presso la Vigolungo ed il tenore complessivo dell'articolo connotato dal frequente ricorso al tono dubitativo o interrogativo finalizzato a suscitare nel lettore l'interesse per i possibili rischi di impatto ambientale connessi alla progettazione di una centrale a biomassa sono elementi che comprovano la correttezza formale dell'esposizione, ancorché caratterizzata dall'impiego di un linguaggio a tratti particolarmente pungente ed incisivo, che – sebbene volto a descrivere ed a esemplificare le ricadute negative del progetto – non si risolve mai in una gratuita aggressione distruttiva dell'onore e della reputazione della Vigolungo. L'espressione "ciminiere come due cannoni puntati su Canale e sul Roero" è espressione simbolica che deve essere letta e interpretata nel contesto di un articolo, quale quello in esame, finalizzato ad una ragionata critica dei possibili effetti di impatto ambientale derivante dalla presenza di centrali a biomassa e che, in tale contesto, risulta pienamente compatibile con il legittimo esercizio del diritto di critica che tollera l'impiego di un linguaggio anche pungente ed incisivo, dovendosi peraltro escludere che lo stesso – proprio per il significato meramente simbolico dell'espressione utilizzata – abbia assunto nella specie una connotazione di gratuita invettiva lesiva dell'immagine della controparte. Analogo discorso vale per la descrizione degli effetti derivanti dall'esposizione alle nanoparticelle attuata mediante il ricorso a espressioni anche particolarmente incisive (vedi, ad esempio, il riferimento alle relative conseguenze mortali o alla trasmissione dei danni anche per via fetale) che peraltro rimangono sul piano di una generica dissertazione della questione senza degradare in considerazioni che si risolvono in una gratuita offesa dell'altrui reputazione.

Parte attrice – in relazione alla "lettera" pubblicata sul giornale "La Gazzetta d'Alba" del 10.3.2010 (doc. 3) – ne assume la natura diffamatoria nella parte in cui il convenuto – nell'intento di difendersi dalle accuse degli stessi dipendenti della Vigolungo di boicottare l'azienda per motivi politici – afferma che Vigolungo "ha avuto nel tempo



maestranze cinesi, mai uno sciopero” e che la stessa Vigolungo ha potuto godere nel tempo di una “tolleranza complessiva su emissione paurose.” Strettamente connessa a tale doglianza è quella che gli attori sollevano in relazione alla condotta dello Scarsi che, nella pubblica seduta del Consiglio Comunale del 27.5.2010, accusava la Vigolungo di aver avuto un “atteggiamento antisindacale”, affermando testualmente: “la nostra collega che da quindici anni lavorava lì dopo che la Vigolungo ha fatto l’adesione alla Confindustria “chila ha di allora faccio la tessera alla UIL” è stata licenziata in tronco dall’oggi al domani. Solo una causa di lavoro l’ha reintrodotta nel suo posto di lavoro.”

L’espressione “maestranze cinesi, mai uno sciopero” – se letta nel contesto complessivo dell’articolo che – come emerge dalla sua stessa eloquente intitolazione (“non fraintendete la nostra opposizione alla centrale”) – aveva la funzione di rispondere alle critiche che gli stessi operai della Vigolungo avevano indirizzato allo Scarsi – non pare rivestire natura offensiva, dovendosi ritenere che, con tale espressione, lo Scarsi intendesse semplicemente fare riferimento ad una particolare dedizione al lavoro delle maestranze che ha costituito uno dei fattori del successo industriale della Vigolungo di cui lo stesso convenuto risulta aver dato meritoriamente atto alla controparte (si legge nel testo “a Canale la Vigolungo si è fatta una piccola fortuna (ne siamo tutti lieti)”). L’accezione “cinesi”, impiegata, fra l’altro, con il ricorso all’uso del virgolettato per qualificare le maestranze, non assume dunque alcuna valenza spregiativa per l’operato della Vigolungo, di cui non si mette in nessun dubbio la correttezza nella gestione dei rapporti con il proprio personale, dovendosi ritenere il riferimento all’espressione “maestranze cinesi” come esemplificativa di un atteggiamento dei lavoratori della Vigolungo tendenzialmente non propenso al ricorso allo sciopero quale ordinario mezzo di lotta sindacale.



L’espressione “tolleranza su emissioni paurose” – oltre a trovare un riscontro di verità nelle fotografie prodotte che documentano la presenza di fumi emessi dalle ciminiere dello stabilimento della Vigolungo (doc. 5 di parte convenuta non contestato quanto alla sua riferibilità all’impianto della società attrice) – non risulta assumere alcuna valenza spregiativa nella misura in cui fa riferimento ad una generica e non altrimenti specificata tolleranza della popolazione canalese verosimilmente legata ad una scarsa sensibilità, se non ad un generale disinteresse, della popolazione stessa per le tematiche

ambientaliste di cui lo stesso convenuto intende farsi paladino anche attraverso la pubblicazione di articoli del tipo di quello in contestazione. In tale contesto, l'espressione – ancorché caratterizzata dal ricorso a toni più pungenti (si veda il riferimento all'uso dell'aggettivo "paurose" peraltro da intendersi come meramente esemplificativo della non trascurabile rilevanza delle emissioni che trova riscontro nelle fotografie allegate) – ponendo l'accento sulla tolleranza della popolazione nel senso come sopra indicato più che sugli effetti delle emissioni – risulta rispettosa dei requisiti richiesti per il legittimo esercizio del diritto di critica nella misura in cui non si traduce in una specifica e gratuita contestazione in ordine alla regolarità delle procedure adottate in materia dalla Vigolungo. Emissioni paurose, nel senso esemplificativo della loro rilevanza dimensionale quale desumibile dalla fotografia allegata, non implica necessariamente emissioni vietate dalla legge e pertanto la relativa espressione – anche dal punto di vista della c.d. continenza formale – non si traduce, neppure implicitamente, in una specifica accusa nei confronti della Vigolungo in ordine ad una presunta irregolarità nelle relative procedure di cui lo stesso convenuto non fa neppure menzione.

Quanto all'accusa di "atteggiamento antisindacale", che lo Scarsi avrebbe mosso alla Vigolungo nel corso della seduta del Consiglio Comunale di Canale, l'espressione, di cui parte attrice assume la natura diffamatoria, deve ritenersi nella specie riferita ad un'ipotesi di legittimo esercizio del diritto di critica nella ricorrenza dei relativi presupposti. La natura e rilevanza del dibattito suscitato dalla decisione della Vigolungo di procedere alla realizzazione della centrale a biomassa ed i timori per le implicazioni occupazionali derivanti dalla mancata approvazione del progetto (timori di cui si erano fatti portavoce gli stessi lavoratori della Vigolungo che si erano schierati, in dissenso con le posizioni dello Scarsi, a favore del progetto e in difesa del proprio posto di lavoro) consentono di cogliere l'interesse pubblico alla divulgazione della notizia, risultando coerente con la natura di quel dibattito, che aveva interessato il tema della tutela del lavoro e dell'occupazione, il riferimento fatto dallo Scarsi alle modalità con cui in passato la Vigolungo aveva gestito il rapporto con il proprio personale. Tale riferimento risulta infatti pertinente e di indubbia rilevanza pubblica nella misura in cui il dibattito suscitato dalla decisione della Vigolungo di procedere alla realizzazione di un impianto a biomasse si era allargato ed aveva assunto un perimetro più ampio che

aveva interessato la questione della salvaguardia dell'occupazione e della tutela del lavoro ritenuta in ipotesi minacciata nel caso in cui il progetto non fosse stato approvato.

Il riferimento all'"atteggiamento antisindacale", a cui la Vigolungo avrebbe in passato fatto ricorso, trova riscontro nella documentazione agli atti relativa al pregresso contenzioso con alcuni lavoratori (doc. 6 di parte convenuta) da cui emerge - specie in relazione al tenore dei verbali di causa - la prova della sussistenza di una forte contrapposizione fra parte datoriale e lavoratori che ben giustifica - sotto il profilo della verità della notizia da valutarsi in relazione al contesto di un intervento di critica da parte dello Scarsi al realizzando progetto della Vigolungo - il ricorso all'espressione sia pure forte ed incisiva di "atteggiamento antisindacale." Non va del resto trascurato il rilievo - da ritenersi decisivo - secondo cui lo Scarsi non impiega la ben più grave locuzione di "condotta antisindacale", la quale evoca la fattispecie, estranea all'oggetto di quel contenzioso, di cui all'art. 28 Statuto dei Lavoratori (in nessuna parte della sentenza del Pretore di Canale si fa riferimento ad una condotta antisindacale ovvero ad un licenziamento per motivi discriminatori derivanti dalla iscrizione del lavoratore al Sindacato), ma quella più pertinente di "atteggiamento antisindacale" che, al contrario, allude ad una modalità di gestione del rapporto con il personale improntata ad una logica di forte contrapposizione con i lavoratori volta a disincentivare la loro partecipazione al sindacato di categoria. Tale logica - evocativamente espressa dal convenuto mediante l'impiego della locuzione "atteggiamento antisindacale" - trova chiaro riscontro nella deposizione del teste Giacosa Aldo, in allora responsabile sindacale CISL, che - sentito dal Pretore di Canale - dichiarava: "E' vero che nel marzo 1978 vi fu la prima assemblea sindacale alla Vigolungo. Il giorno prima dell'assemblea, venni poi informato dalle dipendenti, il rag. Vigolungo aveva convocato le maestanze, dicendo che, se si fossero iscritte al sindacato, il rapporto in azienda sarebbe cambiato, ... in tono minaccioso." Tale circostanza è confermata altresì dalla teste Valsania che, nella causa avanti il Pretore, riferiva: "Prima dell'assemblea indetta dal Sindacato, vi fu una preassemblea indetta dal sig. Vigolungo il quale ci spiegò che il sindacato voleva fare un'assemblea e che lui non voleva che il sindacato entrasse in fabbrica, che se ne poteva fare a meno e che se c'erano delle questioni si potevano discutere egualmente ... Io non partecipai (all'assemblea) in

quanto intimidita da quanto detto dal Vigolungo anche perché ero solo a contratto.”

Il che consente di apprezzare la verità della notizia espressa mediante il ricorso alla locuzione “atteggiamento antisindacale” nel senso come sopra prospettato e sufficientemente circostanziata attraverso il riferimento all’episodio del licenziamento collettivo ed alla successiva reintegra disposta a seguito del contenzioso avanti il Pretore del Lavoro nel corso del quale – come documentato dalle deposizioni sopra citate – è emersa prova della sussistenza in allora del perseguimento da parte della Vigolungo di una logica di forte contrapposizione con le iniziative promosse dal sindacato dei lavoratori che ben può esprimersi mediante la locuzione “atteggiamento antisindacale” la quale – lungi dal risolversi in una gratuita offesa alla reputazione della Vigolungo – risulta in ogni caso coerente sotto il profilo del rispetto della c.d. continenza formale da valutarsi in relazione alla natura pubblica del dibattito improntato ad una legittima manifestazione del diritto di critica nei confronti del realizzando progetto della Vigolungo.

Alla stregua di tali considerazioni, la domanda attrice deve essere rigettata per l’insussistenza dei presupposti per ritenere che le condotte ascritte allo Scarsi rivestissero natura diffamatoria, dovendosi le stesse – ove repute lesive dell’altrui reputazione – essere ricondotte, per le relative modalità esecutive, ad ipotesi di legittimo esercizio del diritto di critica costituzionalmente tutelato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico degli attori – in solido fra loro – nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice,

definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,

respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,

- **rigetta** le domande tutte proposte da VIGOLUNGO s.p.a., con sede in Canale, regione Clementina (C.F. 00182600049), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Pietro Vigolungo e da Pietro Vigolungo, res.te in Canale (C.F. VGLPTR43R27B573D) nei confronti di Luigi Scarsi, res.te in Canale, Via Mombirone 23 (C.F. SCRLGU48C09B573J);

- **dichiara tenuti e condanna** VIGOLUNGO s.p.a., con sede in Canale, regione Clementina (C.F. 00182600049), in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante Pietro Vigolungo e Pietro Vigolungo – in solido fra loro – alla rifusione in favore di Luigi Scarsi, res.te in Canale, Via Mombirone 23 (C.F. SCRLGU48C09B573J), delle spese di lite che liquida nell'importo di Euro 4.788,00, di cui Euro 1.788,00 per diritti, Euro 3.000 per onorari, oltre 12,5% rimborso forfetario spese, IVA e CPA sulle somme imponibili e successive occorrente.

Così deciso in Alba, il 4 luglio 2012.



IL GIUDICE
TOPPINO dott. ALFREDO

DEPOSITATA in Cancelleria la minuta della presente

oggi, 4 LUG. 2012

IL FUNZIONARIO

TRIBUNALE DI ALBA
depositato in Cancelleria il 9 LUG. 2012
IL CANCELLIERE
Domenico Arselma

Copia conforme all'originale

Alba, li _____

Il Cancelliere

